



276/2014
30/09/2014
30/10/2014
1101/2012 RS
2447/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1181 del Ruolo
Generale dell'anno 2012 a cui sono state riunite le cause n.
234/2013 e 682/2013 promossa con ricorso da

[REDACTED]

Nella sua qualità di erede di [REDACTED] elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, [REDACTED] presso e nello
studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come
da comparsa d'intervento

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del

23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 30 settembre 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 30 settembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 novembre 2012 [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere in via preliminare che fosse accertata l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'asserito diritto di credito dell'Inps verso lo stesso a titolo di contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per l'anno 2005.

Chiedeva, quindi, nel merito che fosse accertata l'illegittimità della pretesa contributiva avanzata dall'Inps nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] come da avviso di addebito n.395 2012 00013745 00 000 e che conseguentemente fosse annullato detto avviso di addebito.

Domandava, in via subordinata, che venisse dichiarato che lo stesso in quanto pensionato ultrasessantacinquenne aveva diritto a pagare i contributi dovuti nella misura della metà di quelli dovuti per legge e che per l'effetto venisse condannato a pagare i

contributi nella misura della metà.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 1 febbraio 2013 l'Inps chiedendo in via principale il rigetto del ricorso ed in subordine il rigetto della domanda in relazione agli anni 2005 e 2009 .

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Con successivi ricorsi [redacted] proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n.395 2012 00020207 45 000, 395 2012 00025975 47 000 e 395 2013 00008682 35 000 per i medesimi motivi di cui al primo ricorso e si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto per gli stessi motivi indicati nella prima memoria.

Le cause venivano riunite e interrotte a seguito del decesso di [redacted]

[redacted]
Il giudizio veniva proseguito dall'unica erede [redacted] avendo gli altri eredi rinunciato all'eredità come da atto di rinuncia all'eredità depositato.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva, che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 dispone che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla

legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'art. 1, comma 208 della legge n.662/1966 dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il

soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

Dalla suddetta normativa si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che si sia in presenza di attività commerciale e che il socio di società in nome collettivo partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e cioè che sia socio operante, oltre che amministratore.

Nel caso di specie dalle deposizioni della teste [redacted] titolare dello studio [redacted] snc che tiene la contabilità della società [redacted] e della teste [redacted] cugina di [redacted]

[redacted] e socia dello studio [redacted] snc è risultato provato che da circa dieci anni società si limita sostanzialmente a gestire un unico immobile che viene dato in locazione a terzi e che della gestione se ne occupa esclusivamente [redacted]

In particolare la teste Baricchi ha riferito che: “[redacted]

[redacted] snc inizialmente gestiva un'oreficeria, oggi è solo un'immobiliare che gestisce un unico immobile che è il negozio che viene dato in locazione a terzi. Si occupa dei contratti di locazione, di riscuotere l'affitto e dei rapporti coi condomini mia cugina [redacted]

[redacted] poiché i soci sono anziani [redacted] è del [redacted] [redacted], quest'ultimo non gode di buona salute.

La società è da circa dieci anni che si è trasformata in immobiliare...Da quando la società è stata trasformata in Immobiliare della gestione della società se ne occupa esclusivamente la sig.ra [redacted]

La teste [redacted] ha parimenti asserito che : “ E’ da più di dieci anni che mi occupo della gestione della società [redacted] snc , cioè da quando la società ha cambiato l’oggetto sociale da oreficeria in immobiliare [redacted] sono pensionati e non svolgono attività nella società. La società ha ad oggetto solo la locazione del negozio. Sono io che faccio i contratti di locazione e faccio le fatture”.

Quanto detto dalle testi è, altresì, confermato dalla visura camerale in atti da cui risulta che dal 2003 è cessata l’attività di commercio al minuto di preziosi e bigotteria e l’attività sociale prevalente è divenuta quella di locazione di beni immobili.

Orbene secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 31485/2013) la mera locazione di immobili di proprietà da parte di una società in accomandita semplice non costituisce esercizio di attività commerciale a fini previdenziali e , pertanto, non comporta l’obbligo di iscrizione alla predetta gestione per il socio accomandatario.

In particolare la Suprema Corte in tale ordinanza esaminando un caso simile al presente ha così motivato: “La sentenza impugnata ha desunto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano

previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1...

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale.

Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora [REDACTED] è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.

Nè si può invocare, come sostenuto dall'Inps, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare”.

Si osserva, peraltro, che nel caso di specie non è risultato nemmeno provato che [redacted] partecipasse al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitudine e prevalenza ed, anzi, dalla deposizione dei testi [redacted] risultato provato il contrario.

Né l'Inps su cui incombeva il relativo onere probatorio ha provato che la società svolgesse attività commerciale e che il ricorrente partecipasse al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine.

Né può valere in contrario la sola circostanza che in alcune dichiarazioni dei redditi della società l'attività societaria sia stata indicata come l'attività prevalente del ricorrente.

Neppure può essere considerata sufficiente la mera qualifica di socio in nome collettivo di [redacted] quanto la stessa non basta ad integrare il requisito di cui alla lettera c) che prevede la partecipazione personale con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza al lavoro aziendale e, comunque, come detto, manca il presupposto fondamentale dell'esercizio di un'attività commerciale.

Ora come affermato dalla Suprema Corte (Cass.lav. n. 22862/2010) "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"

Ne consegue, quindi, che i ricorsi devono essere accolti e devono essere annullati gli avvisi di addebito opposti.

Considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie e che è stata la dichiarazione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi a determinare l'emissione degli avvisi di addebito devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. 1181/2012, 234/2013, n. 682/2013 così provvede :

- 1) Annulla gli avvisi di addebito opposti n.395 2012 00013745 00 000, n.395 2012 00020207 45 000, 395 2012 00025975 47 000 e n. 395 2013 00008682 35 000
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia 30 settembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



30 SET 2014

IL FUNZIONARIO
Giovanna Caprazzaro 9